

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 DICEMBRE 2025  
DELL' ASSOCIAZIONE "ARCHEONAUTE ONLUS"

Oggi, mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 17.00, in Verona, via San Martino 1/E,  
si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare convocazione del consiglio direttivo, con il  
seguito

O.d.G.

- 1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale ai fini dell'iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE – SEZ. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS), recependo le previsioni di cui al decreto leg.vo n.117/2017 s.m.s;
- 2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Anna Rosa Tricomi che chiama a fungere da segretaria la consigliera Maria Rita Bertoncini, che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega dei soci:

Morena Tramonti, Simon Thompson, Giulia Bonato, Denis Francisci, Alessandra Marinello, Erica Fazzini,

dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che, valutate le norme del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s, il consiglio direttivo propone che l'associazione sia iscritta al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE ( sez. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE-ETS).

A tal fine si rende necessario recepire le normative prescritte dal medesimo decreto, così come delineate nello statuto sociale che segue.

Dopo una lettura del nuovo testo di Statuto e fornite le delucidazioni richieste, lo stesso viene posto ai voti; per voto palese ed unanime viene integralmente approvato dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 18.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 10 dicembre 2025

La Presidente


*Anna Rosa Tricomi*


La Segretaria

*Maria Rita Bertoncini*

Revisore unico dell'azienda della categoria - Ufficio di Verona  
Adempimento art. 38 n. 23  
Importo € 200,00  
Mancato € duecento euro/00  
AdC (data dal bilancio o calendario) 23/01/2026  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Tereso PRINCIPALONE

ALLEGATO: NUOVO STATUTO SOCIALE





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 2

### Registrazione di Atto Privato

Il 13/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6J , serie 3 , numero 23

data di stipula: 10/12/2025

ident.vo telematico: T6J26L000023000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93217000236

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93217000236				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00


Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Per il Direttore  
IL DIRETTORE DELEGATO  
[Signature]

# ASSOCIAZIONE ARCHEONAUTE ETS

## STATUTO

### ART. 1

#### (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o CTS) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta denominata "ARCHEONAUTE ETS", da ora in avanti "associazione". L'acronimo ETS o la locuzione "ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona, in via San Martino, 1/E. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione ha durata illimitata.

### ART. 2

#### (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di produzione o scambio di beni o servizi per la tutela, valorizzazione e diffusione del patrimonio archeologico.

L'Associazione riconosce nella **salvaguardia dei siti archeologici** un dovere verso la collettività e le future generazioni, ritenendo tali beni testimonianze fondamentali della memoria storica e culturale dell'umanità.

Ritiene altresì che la **formazione, la ricerca e la divulgazione** costituiscano strumenti indispensabili per promuovere la conoscenza, la consapevolezza e il rispetto dei beni culturali, attraverso attività educative nelle scuole, corsi di specializzazione e collaborazioni con istituzioni pubbliche e private.

L'Associazione individua inoltre nel **turismo culturale di interesse sociale** un mezzo di inclusione, crescita culturale e partecipazione comunitaria, promuovendo viaggi, mostre ed eventi accessibili e finalizzati alla più ampia fruizione del patrimonio archeologico.

Per raggiungere i propri scopi, l'Associazione svolgerà, in via principale, le seguenti attività di interesse generale (in riferimento all'art. 5, c. 1 del CTS):

- educazione, istruzione e formazione professionale (lettera d): l'Associazione svolge attività di educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'ambito della didattica archeologica.

In tale contesto, l'Associazione promuove e realizza iniziative formative rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, caratterizzate da finalità educative e culturali. Tali attività si concretizzano mediante l'organizzazione di laboratori didattici, anche presso le sedi scolastiche, condotti da archeologi qualificati soci dell'Associazione. Durante i suddetti laboratori vengono approfonditi temi di storia e/o di archeologia, attraverso metodologie e linguaggi adeguati all'età e al livello degli studenti, in stretta collaborazione con il corpo docente.

L'Associazione, inoltre, organizza itinerari e visite guidate per le scuole, condotte da operatori specializzati.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f): in tale ambito, l'Associazione cura e gestisce attività di valorizzazione di aree archeologiche della città di Verona, con particolare riferimento ai contesti ipogei, assicurando i servizi di apertura al pubblico, accompagnamento alla visita e conduzione di visite guidate, nel rispetto delle normative vigenti e in collaborazione con gli enti competenti.
- organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative (lettera i): in tale ambito, l'Associazione realizza visite guidate ed itinerari tematici volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico della città di Verona, anche attraverso collaborazioni e partenariati con enti pubblici e privati operanti sul territorio. Le iniziative comprendono progetti integrati con istituzioni museali e aree archeologiche, nonché attività multidisciplinari che mettono in relazione archeologia e arti performative, al fine di favorire un'esperienza culturale completa e la partecipazione di un pubblico diversificato.
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k: in tale ambito, l'Associazione cura l'organizzazione di visite guidate per gruppi turistici italiani e stranieri e la progettazione di viaggi a carattere archeologico e culturale. Tali iniziative privilegiano la valorizzazione di siti e musei meno noti, anche attraverso aperture straordinarie, e sono caratterizzate da un approccio attento alla qualità dell'esperienza, alla partecipazione attiva dei visitatori e alla creazione di contesti relazionali inclusivi.

L'associazione può esercitare, con delibera del Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, quali, a titolo di esempio il noleggio di sistemi di radioguide per visite di gruppo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione, numero e categorie degli associati/e)**

Il numero delle associate e degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Possono altresì aderire enti e persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associata/o dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i propri dati completi e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine sociale.

La disciplina del rapporto associativo è uniforme, e tutti i soci hanno pari diritti e doveri in seno all'associazione.

Le associate e gli associati sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

#### **ART. 4**

##### **(Diritti e obblighi delle associate e degli associati)**

Le associate e gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere eventualmente rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite all'art. 16 del presente statuto.

Le associate e gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- non svolgere attività in contrasto con le finalità e le attività dell'Associazione.

#### **ART. 5**

##### **(Perdita della qualifica di associata/o)**

La qualifica di associata/o si perde per morte, recesso o esclusione o decadenza.

L'associata/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere esclusa/o dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in merito, alla prima assemblea utile in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduta l'associata/o che, scaduti i termini per il versamento della quota associativa, se richiesta annualmente e a seguito di sollecito, non avesse provveduto al rinnovo. L'associata/o può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le associate e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6**

## (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

## ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea, organo sovrano, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci.

Ciascuna/o associata/o ha diritto ad un voto.

Ciascuna/o associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato *mediante delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna/o associata/o può rappresentare sino ad un massimo di UNO associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante comunicazione agli associati. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sulla esclusione degli/le associate/i
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate/i presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per modificare lo Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/ie e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione è valida con la metà più uno delle associate e degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 delle associate e degli associati.

L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o da un associato/a appositamente nominato/a.

## ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la bozza del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- deliberare l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 5 determinato al momento del rinnovo cariche, nominati dall'Assemblea tra i propri membri. purché sempre in numero dispari e sono rieleggibili. Dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, o la sua totalità qualora siano tre.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, il consiglio deve chiedere l'iscrizione dei componenti nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere e ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è redatto il relativo verbale.

#### **ART. 9 (Presidente)**

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/la Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti di quest'ultimo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività di controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di controllo.

#### **ART. 11 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 12 (Risorse economiche / patrimonio/beni)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, erogazioni di servizi di cui alle attività di interesse generale, nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

#### **ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 15**  
**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del CTS, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del CTS, l'associazione deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare con le medesime modalità del bilancio di esercizio, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

**ART. 16**  
**(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 20 giorni all'organo che ne ha titolarità e che provvederà a produrne copia.

**ART. 17**  
**(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 18**  
**(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

**ART. 19**

### **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 20**

##### **(Clausola compromissoria)**

I/le soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci/ie e tra Associazione e soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la socio/ia in caso di controversie tra i/le soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.

#### **ART. 21**

##### **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

#### **ART. 22**

##### **(Norma transitoria)**

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia all'iscrizione al RuntS. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".